

 Codice Autonomia n.109	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –		
	C. F.: 80025740657 Telefono: 0828 307691 Tel/Fax: 0828 612056	Sito internet: <a href="http://www.icolvanost.edu.it">www.icolvanost.edu.it</a> E-mail: <a href="mailto:saic86400a@istruzione.it">saic86400a@istruzione.it</a> P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Leonardo da Vinci"-OLEVANO SUL TUSCIANO  
 Prot. 0005081 del 10/10/2022  
 VI (Uscita)

**Agli Atti**  
**Al Sito Web**  
**All'Albo**

**OGGETTO: Determina per l'avvio di una procedura di selezione interna di esperti per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);

**VISTO** che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

**VISTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

**CONSIDERATO** che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);

**CONSIDERATO** che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

**Visto** l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

**Visto** l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Visti** gli artt. 2222 e segg. c.c.;

**Viste** le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. 2022;

**RITENUTO** che la Dott.ssa Viviana Mangano, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art.5 della Legge 241/1990, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

**VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma

**CONSIDERATO** che si rende necessario reperire un Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) che provveda, in maniera efficace, ad analizzare lo stato di fatto dell'istituto rispetto alle politiche di sicurezza per il trattamento dei dati e a predisporre un piano di azione tale per creare le politiche di sicurezza (informatiche, logiche ed organizzative) volte all'implementazione delle misure adeguate al progresso tecnologico così come previsto dal Regolamento e a verificare il sistema delle misure di sicurezza attraverso audit periodici;

**CONSIDERATO** che il titolare del trattamento dei dati è tenuto a individuare obbligatoriamente un soggetto che svolga la funzione di Responsabile della protezione dei dati e che per esperienza, capacità ed affidabilità lo stesso fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 35 comma 1 punta a) del regolamento generale su Trattamento dei dati;

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico.

## **DETERMINA**

### **Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**

**Art. 2** Si determina l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. In assenza di risorse esterne l'Amministrazione scrivente procederà all'avvio di una procedura indirizzata all'esterno. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidature valida se rispondente ai requisiti richiesti.

**Art. 3** L'importo massimo corrisposto per l'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679 è di euro 1.300,00 (milletrecento/00) onnicomprensivo di ogni onere o IVA se dovuta in base al regime fiscale dell'esperto individuato.

**Art. 4** Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo i requisiti e i criteri previsti nell'Avviso allegato alla presente determina, di cui fa parte integrante.

### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e dell' Art. 5 della Legge 241/1990 , viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico dott.ssa Viviana Mangano.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Viviana Mangano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto n. 82/2005*